



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2016

Disposizioni in materia di accorpamento e riordino delle autorità amministrative indipendenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il combinato disposto tra la sostanziale revisione della forma di governo e il rafforzamento della posizione istituzionale dell'esecutivo, conseguente al nuovo assetto della legge elettorale, rimette al centro e rende sempre più urgente il tema della ridefinizione degli equilibri e dei contrappesi necessari a ridisegnare i confini tra il potere dell'esecutivo all'interno del sistema complessivo.

In sede di revisione della Carta costituzionale, i tentativi di introdurre una norma «quadro» per fissare all'interno della Carta fondamentale i principi fondanti di questo nuovo equilibrio, accentuando e rafforzando il collegamento delle *Authorities* con il Parlamento, permettendo di individuare per legge le attività amministrative di garanzia o di vigilanza che vengono da loro svolte e ridefinendo così pure il metodo di nomina dei componenti delle stesse, sono risultati vani. Proprio per questo, si rende oggi quanto mai necessaria una profonda revisione, nonché una convinta razionalizzazione, del sistema delle autorità indipendenti.

Le *Authorities* si sono sviluppate e si sono moltiplicate negli ultimi decenni in assenza di un disegno organico, in seguito a spinte eteronome e a difficoltà congiunturali. Esse trovano giustificazione nell'esigenza di garantire che alcune delicate funzioni di garanzia e di regolazione, in settori particolarmente sensibili, vengano esercitate in maniera indipendente. L'attuale quadro normativo, stratificatosi nel corso degli anni, risulta disomogeneo, disfunzionale rispetto agli obiettivi istituzionali ed eccessivamente oneroso per gli attuali margini della finanza pubblica. La moltiplicazione di singole auto-

rità, con relative leggi istitutive, regolamenti, con eterogenee discipline di selezione e nomina, autonomia organizzativa e finanziaria hanno creato una situazione di estrema incoerenza e di frequente sovrapposizione di competenze e funzioni.

Il presente disegno di legge, che si compone di sei articoli, prende le mosse proprio da queste premesse e propone il riordino e l'accorpamento di funzioni esercitate da alcune attuali autorità indipendenti (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità di regolazione dei trasporti e il Garante per la protezione dei dati personali) con l'obiettivo di tendere al modello del «*super-regulator*» già presente in altri Paesi europei, come Spagna e Olanda.

L'articolo 1 istituisce la nuova Autorità di regolazione e concorrenza, per la protezione dei consumatori e dei dati personali e ne elegge sede unica a Roma. Alla nuova Autorità vengono attribuite tutte le competenze dell'AEEGSI, AGCOM, *Authority* dei trasporti e Garante per la *privacy*, inoltre, e limitatamente ai settori di propria competenza, alla nuova Autorità sono trasferite anche le prerogative dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Questo metodo di regolamentazione che nel mondo anglosassone viene definito, attraverso una felice metafora, «*one-stop shop*», prevede che nei settori regolamentati (telecomunicazioni, energia, servizi postali, trasporti) un'unica Autorità eserciti sia le competenze regolatorie, sia quelle *antitrust*, sia quelle concernenti il settore della protezione dei dati personali, i cui profili di maggiore deli-

catezza e rilevanza si pongono frequentemente nell'ambito della comunicazione elettronica e di *internet*.

L'articolo 2 disciplina la composizione della nuova «*super-authority*», fissando a sei commissari più il presidente, per un totale di sette membri, la struttura del collegio. In proposito si ricorda che, allo stato attuale, i commissari che compongono le Autorità interessate dalla presente riforma sono diciannove, e che la presente riforma prevede una riduzione di dodici posizioni, con relativo importante contenimento dei costi. I sei commissari sono eletti dalle Camere (quattro dalla Camera dei deputati e due dal Senato) e successivamente nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Il presidente, invece, viene nominato con il medesimo atto da parte del Capo dello Stato, previa proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, le quali possono anche richiedere di ascoltare in audizione il presidente designato. Il collegio dura in carica sette anni e non può essere riconfermato. Al fine di garantire un maggiore ricambio dei commissari, e un disallineamento rispetto alla maggioranza politica in carica, viene previsto che, in sede di prima applicazione, tre commissari dureranno in carica soltanto cinque anni. I requisiti di nomina sono semplificati, ma resi più incisivi, riconducendoli a pochi concetti essenziali: notoria professionalità e competenza e garanzie di indipendenza. A differenza di quanto avviene oggi (es. per l'AGCM), si ritiene opportuno non vincolare la scelta a categorie predeterminate dalla legge (magistrati e professori ordinari). Si rende possibile l'accesso alle cariche apicali dell'Autorità (presidente, commissario, segretario generale) anche a magistrati ed avvocati dello Stato, pur prevedendo quale requisito dirimente la dimissione dalle rispettive carriere. L'articolo disciplina, inoltre, ulteriori casi di incompatibilità e le ipotesi di revoca del mandato, nonché le norme di

dettaglio riguardo le indennità spettanti ai componenti del collegio.

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione interna dell'*Authority*, riaffermandone l'autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, i limiti alle attività collaterali dei commissari in carica, nonché il meccanismo di *revolving door* previsto per i due anni successivi al termine del mandato dei componenti. L'articolo, inoltre, disciplina le modalità di trasferimento e riordino delle competenze, di razionalizzazione delle strutture e del personale e di soluzione delle controversie. Infine, il presente articolo, riprendendo i principi già contemplati dalla legislazione vigente, e segnatamente dalla legge n. 481 del 1995, enuncia alcune fondamentali garanzie procedurali, essenzialmente finalizzate a rafforzare la legittimazione democratica degli atti dell'Autorità, in particolare di quelli aventi natura regolamentare, nonché a rafforzare le prerogative di difesa e del giusto processo (in particolare, nei procedimenti aventi natura sanzionatoria o paragiurisdizionali). In tale prospettiva, con riferimento all'insieme degli atti dell'Autorità, si sottolinea che quest'ultima deve attenersi a principi di massima trasparenza e partecipazione nel dialogo amministrativo. Con particolare riferimento, poi, all'attività di vigilanza e, comunque, ai procedimenti che possono concludersi con misure sfavorevoli o afflittive per l'interessato (tenuto conto altresì dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei dritti dell'uomo in materia di provvedimenti sanzionatori *anti-trust* o di altre autorità di vigilanza) si precisa che l'Autorità dovrà conformarsi al principio del giusto processo, assicurando il contraddittorio orizzontale nonché il pieno rispetto delle prerogative della difesa e della parità delle armi, anche ai fini della formazione della prova.

L'articolo 4 disciplina i rapporti istituzionali tra la nuova Autorità e gli altri organi amministrativi indipendenti, nonché le amministrazioni statali ed europee. Si prevede

che essa riferisca al Parlamento annualmente e che la relazione sia esaminata dalle Commissioni per le relative materie di competenza.

L'articolo 5 assicura la pubblicità dei regolamenti e degli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità, prescrive l'analisi sull'impatto degli stessi, la consultazione dei

soggetti interessati e la motivazione delle scelte compiute. Si prescrivono, inoltre, adeguate garanzie in ordine ai procedimenti aventi ad oggetto contenziosi.

L'articolo 6, infine, elenca le norme che, in seguito all'entrata in vigore del nuovo assetto, necessitano di essere abrogate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorità di regolazione e concorrenza,
per la protezione dei consumatori
e dei dati personali)*

1. È istituita l'Autorità di regolazione e concorrenza, per la protezione dei consumatori e dei dati personali, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. All'Autorità sono attribuite le competenze precedentemente esercitate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità di regolazione dei trasporti e dal Garante per la protezione dei dati personali. Nei settori di propria competenza, all'Autorità sono altresì attribuite, in via esclusiva, le competenze precedentemente esercitate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di composizione
del collegio dell'Autorità)*

1. L'Autorità è costituita dal presidente e da sei commissari. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, sono organi dell'Autorità la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da tre commissari; il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari.

2. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, rispettivamente, due e

quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio.

3. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono un parere vincolante a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione del presidente designato.

4. Il presidente e i commissari sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nei settori di esercizio dell'Autorità e di riconosciuta indipendenza; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati, pena la immediata decadenza.

5. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un componente dell'Autorità si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità e la loro durata in carica.

6. In sede di prima applicazione tre commissari durano in carica per cinque anni. Al presidente o al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla scadenza ordinaria del mandato non si applica il divieto di conferma di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Il collegio nomina un segretario generale, scelto fra persone di elevata professionalità e competenza, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

8. Il mandato di presidente e commissario, nonché l'incarico di segretario generale, può essere conferito a magistrati e avvocati dello Stato, purché gli stessi presentino istanza di dimissioni entro quindici giorni dalla nomina, fermo restando che l'esercizio delle

suddette funzioni resta sospeso sino al perfezionamento delle dimissioni.

9. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Autorità)

1. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.

2. Nelle materie inerenti all'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati.

3. Per l'intera durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizione analoga.

4. Nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regola-

torie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza dell'Autorità presso cui hanno svolto il mandato, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato tale divieto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481. I valori delle predette sanzioni sono rivalutati, ogni due anni, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Nell'adozione degli atti, incluse segnalazioni e pareri, e in particolare nei procedimenti volti all'adozione di atti di regolazione, l'Autorità si conforma a principi di massima trasparenza, assicurando la più ampia ed effettiva partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante il riconoscimento di adeguate garanzie di accesso agli atti e di partecipazione al dialogo amministrativo. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e, in ogni caso, nei procedimenti che possono concludersi con l'adozione di ordini, diffide o con la comminazione di sanzioni amministrative, è garantita l'imparzialità oggettiva dell'Autorità, che si conforma al principio del giusto processo, assicurando il contraddittorio orizzontale dinanzi al Consiglio, nonché il pieno rispetto delle prerogative della difesa e della parità delle armi, anche ai fini della formazione della prova.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

7. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni.

8. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di

competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

10. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, disciplina con proprio regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, in conformità con le misure di razionalizzazione di cui all'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato codice etico dell'Autorità di regolazione e concorrenza, per la protezione dei consumatori e dei dati personali. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

11. Alle dipendenze dell'Autorità è posto un ufficio composto da personale di ruolo. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.

12. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un ventesimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore a un decimo dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica dell'Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse con le autorità interessate.

Art. 4.

(Rapporti istituzionali dell'Autorità)

1. L'Autorità riferisce al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che viene esaminata dalle Commissioni permanenti competenti per materia, in relazione ai profili specifici del settore di competenza.

2. L'Autorità può presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie al perseguimento degli obiettivi di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di rispettiva competenza.

3. L'Autorità collabora con le altre autorità previste dall'ordinamento vigente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. L'Autorità può essere designata a partecipare alle reti e agli organismi dell'Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di rispettiva competenza. La designazione dei soggetti partecipanti ai Comitati dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri presso il Consiglio dell'Unione europea, di cui al capo 3 del titolo I della parte sesta del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché agli organi preparatori del Consiglio dell'Unione europea, di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio medesimo, allegato alla decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, spetta ai Ministeri competenti per settore, i quali, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, possono farsi assistere o sostituire da organi tecnici.

4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di procedimenti e atti dell'Autorità)

1. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino dell'Autorità di regolazione e concorrenza, per la protezione dei consumatori e dei dati personali, nonché, con funzione meramente informativa, sul sito *internet* dell'Autorità medesima. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità; di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito *internet* dell'Autorità.

2. Per l'emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, l'Autorità si dota, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di strumenti di analisi dell'impatto della regolamentazione.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti.

4. Nella definizione del contenuto dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità tiene conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi

dei destinatari. A questo fine, essa consulta gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti.

5. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica, basate sulla diffusione di schemi e versioni preliminari dell'atto da adottare, al fine di acquisire, entro un congruo termine, osservazioni scritte. L'Autorità può altresì consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni anche oralmente, in audizioni individuali o collettive, delle quali viene redatto verbale. L'Autorità rende pubblici mediante il proprio sito *internet* i risultati delle consultazioni svolte, salva la tutela di eventuali informazioni riservate. La pubblicazione dei singoli contributi è consentita previo consenso del soggetto che ha partecipato alla consultazione.

6. L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità.

7. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata.

8. L'Autorità può promuovere la redazione di codici deontologici e l'adozione di norme di autoregolamentazione da parte di soggetti regolati o vigilati.

9. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Restano salve le disposizioni di cui all'arti-

colo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

10. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è in ogni caso ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione previsti dal medesimo articolo 3, commi 9, 10 e 11, sono abrogate le seguenti norme:

a) legge 14 novembre 1995, n. 481, limitatamente alle disposizioni modificate con la presente legge;

b) legge 31 luglio 1997, n. 249, limitatamente alle disposizioni modificate con la presente legge;

c) l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

